



Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Antoniana Colli,
pronunciando nella **causa n. 4390/2016 R.G.A.C.** promossa da

[REDACTED]

contro

INPS in persona del legale rappresentante *pro tempore* (CONTUMACE)

Osserva quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento quale cieco totale, che le era stata revocata a seguito di svolgimento di verifica straordinaria sui requisiti sanitari, in data 6 agosto 2015, con conseguente condanna di INPS al pagamento del dovuto, oltre accessori di legge fino al saldo. In via subordinata, chiedeva dichiararsi il diritto a tutte le provvidenze conseguenti ad una situazione di cecità parziale, quale portatrice di visus non superiore ad 1/20 ad entrambi gli occhi, con conseguente condanna della parte convenuta all'erogazione delle prestazioni previste per legge. Il tutto con vittoria di spese e di onorari.

Deduceva, a sostegno della domanda, la permanenza delle condizioni di invalidità che avevano dato luogo al riconoscimento delle prestazioni illegittimamente revocate, in quanto affetta da rara e degenerativa patologia, denominata "atrofia ottica bilaterale da malattia di leBer", di carattere ereditario e familiare; di non aver percepito alcun reddito, e di essere pertanto tuttora in possesso dei requisiti reddituali prescritti per l'erogazione delle prestazioni dovute.

Instaurato il contraddittorio, il convenuto INPS non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.



La causa veniva istruita con prova documentale e svolgimento di CTU medico-legale, quindi, rinviata alla odierna udienza per la discussione, all'esito della quale, veniva decisa con sentenza pronunciata contestualmente in udienza all'esito della camera di consiglio, ex art.429 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Deve darsi atto come nel caso di specie la materia del contendere possa essere delimitata dal solo accertamento della persistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni dovute ai ciechi civili assoluti, risultando documentalmente che la ragione della revoca delle prestazioni di cui la parte ricorrente era titolare, sia da ascrivere esclusivamente ad un disconoscimento del grado di invalidità prescritto per legge.

D'altra parte, la scelta processuale di INPS di non costituirsi in giudizio, non consente di verificare ulteriori elementi eventualmente rilevanti ai fini del decidere.

Non occorre, pertanto, verificare la sussistenza di quanto previsto dall'art. 8 della legge 10 febbraio 1962 n. 66, che prevede in favore dei ciechi assoluti ovvero dei soggetti con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi la concessione di una pensione non reversibile, qualora non superino un determinato limite di reddito.

In termini generali, sotto tale profilo, giova ricordare come le prestazioni in favore dei ciechi civili assoluti (indennità di accompagnamento e pensione non reversibile) hanno quale unico requisito sanitario la sussistenza di uno *status* di cieco assoluto, in presenza del quale, al fine di godere delle prestazioni in questione, non risulta preclusiva la circostanza che l'interessato svolga attività lavorativa. Peraltro, rileva ai fini dell'esclusione del beneficio in esame, non lo svolgimento di attività lavorativa, quanto la percezione di un determinato reddito, con la conseguenza che il cieco assoluto che pur prestando attività lavorativa non percepisca un reddito superiore ai limiti previsti certamente avrà diritto, oltre all'indennità di accompagnamento, anche alla pensione non reversibile. Infatti, a differenza dell'indennità di accompagnamento, la quale prescinde del tutto dalla percezione del reddito, la pensione non reversibile viene concessa esclusivamente ai soggetti che si trovino in uno stato di bisogno, cioè che non percepiscano un reddito corrispondente a quello occorrente per il riconoscimento della pensione di invalidità civile.

Ebbene, nel caso di specie, relativamente ai requisiti sanitari, ritiene il giudice che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possano condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con *iter* logico ineccepibile e facendo ricorso a retti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non infirmate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata, nel caso di specie contumace.



La consulenza tecnica ha infatti, accertato che parte ricorrente possiede i requisiti richiesti dalla normativa in materia, in quanto si trova in una situazione di handicap con connotazione di cecità assoluta, decorrente dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, con conseguente diritto a percepire la pensione di invalidità non reversibile e indennità di accompagnamento come cieco totale.

In assenza di contestazioni da parte del convenuto, contumace, deve ritenersi che le conclusioni del CTU medico-legale possano essere integralmente accolte, sulla base delle argomentazioni sopra esposte. Il ricorso deve essere, quindi, accolto come da dispositivo.

La condanna al pagamento delle spese di lite, segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

- accoglie la domanda e, pertanto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire le prestazioni in favore dei ciechi civili assoluti (indennità di accompagnamento e pensione non reversibile), a decorrere dalla data della revoca in via amministrativa (verbale del 6 agosto 2015), con conseguente condanna di INPS all'erogazione delle prestazioni dovute oltre accessori di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.346,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese per la c.t.u. medico-legale a carico di INPS.

Così deciso in Roma, 03 novembre 2016.

Il giudice
Antonianna Colli



